

Determinazione n. 54/2000**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 14 luglio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998 e 1999, nonché le annesse relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Mario Giaquinto e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – correlati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998 e 1999 – correlati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Mario Giaquinto

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) PER GLI ESERCIZI 1998 E 1999.**

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Aggiornamento del quadro normativo. - 3. L'attuazione del nuovo regolamento di contabilità. - 4. Notazioni sugli organi e sul funzionamento del collegio dei revisori. - 5. La gestione di parte corrente in generale. - 6. La raccolta delle giocate. - 7. Oneri per il personale in attività di servizio. - 8. Il Fondo di previdenza del personale. - 9. La spesa corrente per trasferimenti. - 10. L'andamento della cassa. - 11. Il conto dei residui. - 12. La situazione patrimoniale. - 13. Il consolidato CONI e Federazioni Sportive Nazionali. - 14. Sintesi conclusiva. - 15. Appendici.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti da ultimo ha riferito del CONI con deliberazione del 1° dicembre 1998, avente ad oggetto la gestione sino al 31 dicembre 1997 nonché gli aspetti salienti dei successivi sviluppi sino alla data della deliberazione stessa.

Con il presente referto, acquisiti i relativi conti consuntivi ufficiali, si dà ragione degli esercizi 1998 e 1999, ma nel contempo non si trascura di tenere in debita considerazione i più importanti aspetti della gestione svoltasi sino alla attualità.

Il su indicato ultimo referto faceva rinvio al precedente per lumeggiare il peculiare profilo storico, strutturale ed istituzionale proprio del CONI ed, in particolare, per dare evidenza alla sua duplice e coeva partecipazione all'ordinamento interno ed a quello internazionale. I tratti essenziali del quadro in tal modo già delineato restano assolutamente validi, anche se è intervenuta una radicale modifica, peraltro – come si vedrà – più formale che sostanziale, della normativa fondante dell'Ente.

Il rinvio al precedente referto resta pertanto obbligato, anche perché esigenze di economia espositiva impongono di tenere la presente trattazione esente da mere ripetizioni, che ne appesantirebbero inutilmente la lettura. Le medesime esigenze consigliano altresì di favorire la sovrapponibilità di questo al precedente referto, per cui l'articolazione dell'esposizione resta di massima invariata.

Conviene, infine, ricordare che i conti consuntivi prodotti dall'Ente – qui uniti come di rito – sono dotati di allegati informativi ed esplicativi nonché corredati da una relazione, la quale tratta diffusamente anche delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Ad evitare duplicazioni, i dati in questione non vengono riprodotti quando non funzionali ad una esposizione critica, pertanto ad essi deve intendersi fatto rinvio, anche quando non espressamente richiamati.

I dati dei conti consuntivi di maggiore interesse, quelli relativi alla gestione di funzionamento, riguardata in termini finanziari ed economici, e quelli rispecchianti la situazione patrimoniale, possono essere tenuti agevolmente in evidenza a mezzo dei prospetti in appendice, i quali offrono anche una panoramica retrospettiva sui tre esercizi precedenti. Particolare utilità può derivare dai prospetti contenenti i dati di conto economico, in quanto essi offrono riclassificazioni che consentono di avere una più diretta conoscenza dei contorni e delle linee essenziali della gestione propriamente del CONI (al netto, cioè, degli appesantimenti causati dal transito dei fondi di giro della raccolta delle giocate e dalle duplicazioni di scrittura derivanti – sino al 30 settembre 1999 – dall'inserimento dei dati propri della gestione del Fondo di previdenza del personale).

Aggiornamento del quadro normativo

Nel periodo in esame è intervenuto il decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 concernente il "riordino" del CONI, il quale, al di là della intitolazione adottata, ha prodotto una sorta di rifondazione dell'Ente, come dimostra l'espressa abrogazione della legge istitutiva del 1942 ed il conseguente superamento del relativo regolamento di attuazione¹.

Sembra, peraltro, che la nuova normativa, mentre si differenzia in molti enunciati in modo anche significativo da quella originaria, appare per altro verso come meramente ricognitiva, nella sostanza, degli aggiustamenti alla stessa apportati da successive integrazioni legislative e regolamentari e dalla pratica applicativa, sorretta opportunamente dall'interpretazione evolutiva.

Se all'attrazione nell'ambito culturale ai fini della vigilanza governativa sull'Ente (art. 1) può essere riconosciuto il tratto innovativo – anche se di per sé appare del tutto inadeguata a produrre effetti sostanziali in tema di valorizzazione di particolari finalità – altrettanto non può dirsi della disposizione (art. 2) che esplicita il collegamento con l'ordinamento sportivo internazionale ed elenca i compiti istituzionali, comprendendovi anche il contrasto alle pratiche di *doping*.

Fortemente caratterizzante appare, anche nella sostanza l'attribuzione della potestà statutaria (art. 2), anche se in qualche misura precorsa dalla ampia facoltà già propria dell'Ente di discostarsi con norme regolamentari dal modello tipico degli enti del parastato nella disciplina dell'amministrazione e della contabilità e dell'organizzazione.

Le norme (artt. 3-12), dalle quali si desume l'organizzazione del CONI, offrono una elencazione che risulta nuova anzitutto per l'inserimento del Comitato nazionale per lo sport per tutti. Anche in questo caso può parlarsi di una sorta di ratifica legislativa dal momento che già nel 1994 il Consiglio nazionale del CONI aveva deliberato la costituzione di un organo portante identica denominazione, costituito dal CONI stesso, dalle Regioni e dagli Enti di promozione sportiva. Deliberazione², peraltro, dichiaratamente adottata in aderenza al documento conclusivo del Congresso Olimpico di Parigi, che aveva ravvisato nello "sport per tutti" un importante sviluppo dello sport nel futuro. È interessante notare che, proprio per questi precedenti, anche i compiti di promozione dello sport di non alta prestazione restano attratti nella sfera dell'ideale olimpico e, pertanto, si conciliano con la duplice partecipazione del CONI all'ordinamento internazionale dello sport ed a quello statuale della cura degli interessi pubblici nel campo della cultura, del benessere e della crescita sociale.

Spicca, poi, l'eliminazione nella sede specifica, di ogni accenno alle Federazioni sportive nazionali, le quali, secondo la legge del 1942, invece vi erano annoverate quali *"organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza"*.

Anche a questo proposito si impone una precisazione tendente a dimostrare che si tratta anzitutto di guadagno della chiarezza interpretativa.

Nella prassi, infatti, le Federazioni non sono state recepite né hanno inteso operare come organi del CONI, secondo il significato propriamente tecnico-giuridico del termine. La formula adottata dal legislatore del 1942, se qualche effetto concreto ha avuto in sede applicativa, è stato quello di rafforzare l'aspettativa delle Federazioni a ricevere soccorso dal CONI sia mediante mezzi finanziari, sia mediante l'assegnazione di personale e di mezzi materiali. Con altro giro di parole, il rapporto organico *sui generis* adombrato nella legge istitutiva del 1942 si è risolto nel diritto vissuto in una barriera di protezione dalle

¹ DPR 28 marzo 1986 n. 157, sostitutivo del DPR 2 agosto 1974 n. 530.

² N. 710 del 28 ottobre 1994.

possibili ingerenze del CONI a danno delle Federazioni e nell'avallo dello spostamento della quasi totalità degli oneri di funzionamento di queste ultime a carico del primo.

Il fondamento di possibili – ma improbabili – futuri cambiamenti di sostanza va ricercato, pertanto, nella parte della nuova disciplina fondante specificamente dedicata alle Federazioni (artt. 15-17), le quali appaiono ora contemplate anche formalmente come soggetti ben distinti e differenziati dal CONI.

Nell'elencazione degli organi contenuta nel nuovo testo la Giunta vede cambiata la denominazione da *“esecutiva”* a *“nazionale”*. Sembra a prima vista una variazione d'ordine estetico, ma, volendo attribuire significato normativo all'introdotta sostituzione aggettivale, si può ravvisarvi l'implicita previsione di giunte locali, intese come espressione di autogoverno (partecipazione dei destinatari all'esercizio dell'azione amministrativa) nell'ambito dell'organizzazione periferica. Alternativa soltanto adombrata, in quanto la nuova legge (art. 3), diversamente dalla precedente, non disciplina l'organizzazione periferica, bensì la rinvia allo statuto (art. 2) pur senza rinunciare a delinearne un abbozzo in modo esplicito, laddove presuppone l'esistenza di *“presidenti degli organi periferici di livello regionale”* e di *“organi periferici di livello provinciale”*, trattando della composizione del Consiglio nazionale (art. 4).

Il Consiglio nazionale resta composto dal Presidente del CONI, dai Presidenti delle Federazioni sportive nazionali e dai membri italiani del CIO – Comitato internazionale olimpico – ma la nuova disciplina ne modifica profondamente la struttura, in quanto lo apre alla partecipazione larghissima della base. Chiama, infatti, a farne parte un imprecisato numero di atleti e tecnici sportivi eletti in rappresentanza delle Federazioni, nonché un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli organi periferici di livello provinciale. La pletoricità è del tutto evidente, se si considera che il numero degli atleti e tecnici non può essere inferiore al 30% dei Presidenti federali (quindi minimo 12 membri) e che comunque il detto minimo dovrà essere aumentato sino a garantire che i rappresentanti eletti nell'ambito degli sport olimpici insieme ai Presidenti federali costituiscano la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

Dopo i sommari cenni dedicati al riordino, è opportuno evidenziare che la nuova disciplina di base non ha avuto concreti riflessi sulla gestione biennale che forma oggetto della presente relazione. D'altra parte, se il decreto legislativo di riordino è intervenuto alla fine del luglio 1999, il nuovo statuto è stato deliberato dal Consiglio nazionale soltanto il 24 marzo 2000.

Nei termini sopra chiariti, si può affermare che il quadro normativo è restato sostanzialmente invariato, per cui resta attuale l'analitica esposizione dedicata al riguardo nel precedente referto.

In particolare, si può aggiungere che la disciplina degli emolumenti agli organi, compreso il Segretario generale, non ha subito modificazioni. La normativa contrattuale concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale avente qualifica dirigenziale, dei professionisti e del rimanente personale è scaduta, ma ha continuato ad operare in attesa dei nuovi contratti collettivi nazionali. Nel corso del biennio è stato avviato il decentramento basato sulla autonomia degli organi periferici (Comitati regionali e Comitati provinciali), ma anche in questo caso si tratta dell'applicazione di norme emanate anteriormente (Regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal Consiglio nazionale il 28 febbraio 1997).

Fanno eccezione, nel senso che sono state emanate nel biennio e per di più hanno subito influito sulla gestione, il regolamento concernente l'esercizio delle scommesse al totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 2 giugno 1998, nonché il regolamento del medesimo Ministro, emanato a pochi giorni di distanza (15 giugno) concernente il concorso pronostici Totosei.

In tema, vanno ricordati anche i provvedimenti concernenti il lotto, i quali hanno prodotto – sia pure in modo assolutamente indiretto – pesanti effetti a carico delle entrate del CONI: si tratta del raddoppio delle estrazioni, disposta con D.M. 30 gennaio 1997, nonché della introduzione del SuperEnalotto, derivata dal D.M. 10 ottobre 1997 (G. U. n. 254 del 30 successivo), concernente “Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto”.

Merita menzione anche l'art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144, il quale ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre dello stesso anno dei fondi integrativi di previdenza. Si tratta di norma di carattere generale che ha riguardato soltanto marginalmente la gestione biennale in esame. Tuttavia essa riveste grande importanza per il CONI, in quanto ha dato occasione alla messa in evidenza di un ingente accumulo di oneri latenti determinatosi a carico del Fondo di previdenza e di quiescenza del personale del CONI medesimo. Accumulo che, per effetto della disposizione in questione, risulta ora trasferito al CONI insieme ad ogni altra posizione giuridica passiva, così come allo stesso risultano ora assegnate, in corrispettivo, le residue attività patrimoniali del Fondo nonché una nuova fonte di entrata, della quale, peraltro, l'Ente non si è ancora completamente avvalso (v. il paragrafo “Il Fondo di previdenza del personale” nel quale il punto è diffusamente trattato).

L'attuazione del nuovo regolamento di contabilità

Nel precedente referto si è ampiamente trattato del regolamento di contabilità adottato dal CONI nel 1997 ed applicato a partire dall'esercizio 1998 e, quindi, con effetti già a carico del relativo bilancio di previsione.

Il regolamento in questione, che – è opportuno ricordarlo – ha distaccato il CONI dalla disciplina generale dettata per gli enti del parastato dal D.P.R. n. 696 del 1979, ha trovato applicazione graduale, e quindi per alcuni versi parziale, già a partire dall'impostazione del bilancio di previsione in questione, sprovvisto del quadro riassuntivo delle entrate distinte per provenienza e di quello delle spese distinte per destinazione.

Ovviamente, il discorso si estende al relativo conto consuntivo, modellato, per l'appunto, sul corrispondente documento previsionale, e concerne anche il preventivo e consuntivo del 1999.

La portata informativa del consuntivo, pertanto, non è aumentata, anzi essa è diminuita, per essere venuta meno – peraltro in perfetta aderenza alle disposizioni regolamentari – l'esposizione della gestione dei residui e della gestione della cassa. Tuttavia, ha sopperito, anche se in modo non sempre diretto e completo, la trattazione dedicata al tema dei residui nella relazione illustrativa, che ha accompagnato il consuntivo stesso.

* * *

È da annotare che con l'esercizio 1999 ha cominciato a trovare attuazione la particolare disciplina dedicata, dal regolamento di amministrazione e contabilità del 1997, alla autonomia amministrativa e contabile degli organi periferici del CONI – segnatamente i *Comitati regionali* e quelli provinciali, costituenti la cosiddetta *organizzazione territoriale* – già considerati ed utilizzati, alla stregua della disciplina generale ex D.P.R. n. 696/79, come dei funzionari delegati.

Applicazione, anche in questo caso, parziale - ha per il momento interessato tutti i *Comitati regionali*, ma soltanto una parte di quelli provinciali -, la quale ha comportato soprattutto un ampio decentramento delle decisioni di spesa, divenute di competenza dei titolari degli organi in questione. In effetti, i *Comitati* operano nell'ambito dei vincoli derivanti da un proprio bilancio preventivo, ovviamente approvato a livello centrale (dal quale peraltro proviene la quasi totalità delle risorse), e poi producono un conto consuntivo a ricalco del preventivo stesso. Si tratta, evidentemente, di adempimento ben diverso dalla presentazione, da parte del funzionario delegato, del rendiconto amministrativo, caratterizzato dalla puntuale giustificazione documentata di ogni singola voce di spesa.

Si può pensare, come conseguenza, ad una perdita di controllo da parte del livello centrale in vista dei principi di decentramento e responsabilizzazione, ed inoltre si deve realisticamente ammettere che può trattarsi di perdita reale soltanto nella misura in cui l'esame dei rendiconti stessi è stato ravvicinato alla gestione ed effettivamente penetrante. Al riguardo basti considerare che alla fine del 1997 l'importo complessivo delle aperture di credito non ancora discaricate era di 104,9 miliardi, di cui ben 17 miliardi relative a provviste corrisposte in esercizi anteriori allo stesso 1997³. Alla fine del 1999, secondo

³ I dati provengono dal conto consuntivo 1997, e precisamente dal capitolo di entrata delle partite di giro intestato "Recupero di somme somministrate al cassiere e ai funzionari delegati".

una stima prudentiale, il primo importo è di circa 97 miliardi ed il secondo di circa 37 miliardi⁴.

L'esigenza di un adeguato controllo dovrebbe essere salvaguardata dall'esistenza, presso ogni Comitato regionale di un collegio di revisori e presso ogni Comitato provinciale di un revisore contabile, entrambi nominati dalla Giunta (già esecutiva, ora) nazionale del CONI. La funzionalità di questa misura, prevista dallo Statuto (art. 18), dovrà essere valutata sulla base dell'esperienza e risulterà sicuramente condizionata dai criteri di nomina che saranno stati applicati dalla Giunta. È auspicabile, ad ogni modo, che si instauri localmente una prassi di controllo modellata su quella esplicita al centro dal Collegio dei revisori del CONI, che, stando alla verbalizzazione acquisita, risulta caratterizzata da una cura continua e capillare.

⁴ Si tratta di dati stimati in quanto il nuovo modello di rendiconto finanziario non consente più di seguire la gestione dei residui a livello di capitolo. Dalla relazione al conto consuntivo 1999 si apprende che dei residui attivi esistenti alla data del 31.12.1999 (453,4 miliardi) 120,8 miliardi si riferiscono alle partite di giro. Nel complesso delle partite di giro il capitolo "Recupero di somme somministrate ecc." incide, quanto a residui prodotti dall'esercizio, per l'80% circa (60 su 74 miliardi). Se ne ricava che, del citato totale di 120,8 miliardi, circa 97 miliardi appartengono al capitolo in questione. Sottraendo i 60 miliardi prodotti sul capitolo stesso dall'esercizio 1997, si perviene all'importo indicato nel testo.

Notazioni sugli organi e sul funzionamento del Collegio dei revisori

Il tema degli emolumenti agli organi è stato ampiamente trattato nel precedente referto. Poiché la normativa avente ad oggetto la materia è rimasta immutata, il rinvio è d'obbligo.

Per quanto concerne le misure dei singoli emolumenti a completamento di quanto esposto nel testo su richiamato, si informa che la deliberazione del Consiglio nazionale in data 28 gennaio 1998 (n. 988) è stata infine approvata dal Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto del 22 dicembre 1998, tuttavia con la riduzione degli importi lordi come segue:

- Consiglio nazionale – membri	L. 12 mln annui
- Giunta esecutiva – membri	L. 16 mln annui
- Collegio dei revisori – Presidente	L. 16 mln annui
- Collegio dei revisori – membri effettivi	L. 12 mln annui
- Collegio dei revisori – membri supplenti	L. 3 mln annui
- Gettone di presenza per giornata di seduta del Consiglio nazionale, della Giunta esecutiva e del Collegio dei revisori	L. 200.000

* * *

Per quanto concerne il trattamento economico del Segretario generale nulla è sostanzialmente cambiato: la parte fissa dello stesso è restata ferma a L. 200 mln annui lordi. La parte variabile è stata determinata nella misura del 30% della quota di cui sopra per ognuno degli anni dal 1996 al 1999 (delibera di Giunta esecutiva n. 451 del 27.3.1998 e n. 206 del 18.2.2000)

* * *

Con riferimento all'attività svolta dal Collegio dei revisori – che, giova ricordarlo, costituisce, per espressa previsione legislativa, specifico oggetto di valutazione della Corte dei conti – non vi sono motivi per modificare i positivi apprezzamenti espressi nel precedente referto.

Conferisce nel senso detto, anzitutto, l'aggiornamento dei dati quantitativi, relativi ai verbali redatti ed agli oggetti trattati:

CONI – Attività del Collegio dei revisori			
Anno	Verbali	Delibere	Altri oggetti
1993	62	463	20
1994	66	600	21
1995	67	789	27
1996	44	801	19
1997	50	793	23
1998	64	871	25 (*)
1999	59	603	22 (*)
2000 (gen. – giu.)	28	264	10 (*)

(*) Verifica di cassa – Verifica dell'Ufficio cassa – Gestione Totocalcio Totogol – Bilancio preventivo – Note variazione bilancio – Bilancio preventivo consolidato – Conto consuntivo – Conto consuntivo consolidato – Comitato regionale Cagliari – Divisione Zona Totocalcio Cagliari – Comitato regionale Trieste – Divisione Zona Totocalcio Padova – Analisi costi – Residui passivi ed attivi – Missioni – Comitato regionale Palermo – Divisione Zona Totocalcio Palermo

I ragguagli numerici su esposti, nel mentre dimostrano il mantenimento dell'elevato livello di impegno, non danno ragione degli apporti recati dai componenti del Collegio in occasione della partecipazione alle riunioni degli organi deliberativi. Si è trattato dell'esplicazione di un controllo concomitante e collaborativo che ha investito temi di particolare importanza, tra i quali sono da ricordare i criteri e le modalità dei trasferimenti alle Federazioni, i criteri e le modalità del finanziamento degli Enti di promozione sportiva nonché i controlli sull'utilizzazione fattane, il contenimento delle collaborazioni esterne⁵.

Particolare accenno va fatto all'azione dal Collegio nella direzione dell'adeguamento della organizzazione del CONI ai principi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni in materia di definizione delle funzioni dirigenziali. Essa ha concorso alla introduzione, a partire dall'esercizio 2000, del bilancio programmatico e del bilancio gestionale, ed alla conseguente assegnazione ai dirigenti di disponibilità finanziarie in vista della realizzazione di programmi di attività. Si tratta di innovazioni cui si riconnettono intuibili aspettative di miglioramenti della gestione del CONI, anche in termini di ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.

Dalle verbalizzazioni acquisite, emergono forti connotazioni critiche e di stimolo connesse al progressivo deterioramento degli equilibri finanziari e di cassa, causato dal calo della raccolta delle giocate.

Costante è stata la pressione rivolta a raccomandare ogni possibile economia di spesa. Ne sono derivati riduzioni degli oneri di funzionamento e generali, l'impostazione del monitoraggio delle spese di gestione degli impianti sportivi, l'avvio di una procedura per la dismissione degli immobili non indispensabili ed, infine, recentissimamente, l'indizione di una pubblica gara intesa ad ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli, rispetto a quelle già concesse dalla BNL.

Nel contempo da parte del Collegio sono state svolte osservazioni propositive sul versante delle entrate, tanto che esso si è spinto a sollecitare la valutazione della convenienza di una conduzione aziendalistica della gestione dei concorsi pronostici e delle scommesse sportive, anche a mezzo della "privatizzazione" del settore⁶.

⁵ L'Ente ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2000, la cessazione delle collaborazioni attivate presso gli organi periferici.

⁶ È interessante notare che all'opzione del ricorso agli strumenti di diritto privato è stata dato il più ampio spazio prima nel decreto legislativo di riordino (art. 14) e poi nello statuto (art. 13). Per le norme in questione, "il CONI può costituire società di capitali, con particolare riferimento alla provvista di risorse finanziarie, alla gestione del patrimonio immobiliare ed alla formazione in materie attinenti allo sport".